

# STUDIO PICCO

Associazione professionale

Consulenza tributaria, del lavoro e revisione legale

Piazza della Vittoria 7/14 16121 Genova. Tel 010592750-010591418 fax 010561437

e-mail: [reception@studiopicco.com](mailto:reception@studiopicco.com)

## CIRCOLARE NUMERO 20/2020

Ai signori clienti

Loro indirizzi

Genova, 21 settembre 2020

### Oggetto: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE FATTURE ELETTRONICHE

Il 28 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 99922/2020 ha pubblicato le nuove specifiche tecniche relative alla fattura elettronica che dovevano entrare in vigore il 1° ottobre p.v.

Con il Provvedimento 166579/2020 dello scorso 20 aprile, **l'Agenzia proroga il termine di entrata in vigore delle suddette disposizioni a partire dal 1° gennaio 2021**, pur dando la possibilità di utilizzare i nuovi tracciati dal 1° ottobre 2020, andando a istituire una sorta di periodo transitorio durante il quale sono ritenuti validi entrambi.

Le modifiche riguardano vari aspetti del tracciato, ad esempio:

- l'eliminazione dell'obbligo di popolare il campo relativo all'importo del bollo, che diventa opzionale;
- l'ampliamento del blocco riferito alla gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali, quali ad esempio, i contributi INPS, Enasarco e Enpam;
- l'estensione dell'arrotondamento a 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni;
- la previsione di nuovi codici di errore che possono determinare lo scarto delle fatture non conformi.

Le modifiche più importanti riguardano però i campi:

#### **1. Tipo documento (TD), per il quale sono stati previsti i seguenti nuovi codici:**

- TD16 integrazione per acquisti interni
- TD17 integrazione o autofattura per acquisti di servizi da soggetto non residente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, DPR 633/1972
- TD18 integrazione della fattura del fornitore UE per acquisto intracomunitario di beni
- TD19 integrazione o autofattura per acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, DPR 633/1972
- TD21 in caso di emissione di autofattura per regolarizzazione dello splafonamento

- TD22 in caso di estrazione beni da Deposito IVA
- TD23 in caso di estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
- TD24 – fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del DPR 633/72, quindi fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni o da idonea documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizio
- TD 25 fattura differita di cui all'art. 21, 4 comma, lett. b), del DPR 633/72, quindi fattura differita per operazioni triangolari interne
- TD26 per la cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
- TD27 in caso di fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

## 2. Natura dell'operazione (N):

- N2 per operazioni non soggette – con l'inserimento di due sottocodici La novità è la distinzione in tre codici (N2; N2.1; N2.2) allo scopo di differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre tipologie di operazioni non soggette. Le operazioni non soggette hanno un impatto diretto sul volume d'affari e obbligano il soggetto alla fatturazione.

- N3 per operazioni non imponibili – con l'inserimento di sei sottocodici. In relazione alle operazioni non imponibili vengono previste 7 casi che ricomprendono:

N3: generico

N3.1: esportazioni

N3.2: cessioni intracomunitarie

N3.3: cessioni verso San Marino

N3.4: operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

N3.5: cessioni non imponibili con lettere d'intento

N3.6: altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

- N6 per operazioni in reverse charge – con l'inserimento di nove sottocodici. Riguardo alle operazioni ad inversione contabile sono stati istituiti 10 codici di cui uno generico (N6) e 9 codici specifici.

N6: generico

N6.1: cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2: cessione di oro e argento puro

N6.3: subappalto nel settore edile

N6.4: cessione di fabbricati;

N6.5: cessione telefoni cellulari;

N6.6: cessione di prodotti elettronici

N6.7: prestazioni comparto edile e settori connessi;

N6.8: operazioni settore energetico

N6.9: altri casi.

Pertanto, come indicato nel Provvedimento del 20 aprile u.s., le specifiche tecniche, (versione 1.6) di cui all'allegato A approvate con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, sono aggiornate nel loro contenuto e il loro utilizzo è consentito a decorrere dal 1° ottobre 2020. Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 31 dicembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Si resta a disposizione per chiarimenti ed informazioni.

Cordiali saluti

Studio Picco

VEDI ALLEGATO A - PROVVEDIMENTO al seguente link dell'AdE

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-20-aprile-2020>

VEDI ARTICOLO ILSOLE24ore

## E fattura, il nuovo standard moltiplica i codici-documento

*Dal 1° ottobre utilizzabili le nuove specifiche, ma l'obbligo è dal 2021*

*I codici «TipoDocumento» passano da 7 a 18. Numero ad hoc per chi usa PagoPa*

Luca De Stefani



### IMAGOECONOMICA

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.6.1), contenute nell'allegato A del provvedimento del 2 aprile 2020, n. 166579, potranno essere utilizzate per la predisposizione dei file xml dal 1° ottobre 2020 e il loro utilizzo sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2021.

Al fine di garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, pertanto, la trasmissione al Sistema di interscambio (Sdi) e il recapito delle fatture elettroniche e delle note di variazione potranno avvenire fino al 31 dicembre 2020, anche secondo le specifiche tecniche nella versione 1.5 (provvedimento delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757).

Questo periodo transitorio era originariamente previsto dal 4 maggio 2020 al 30 settembre 2020 (provvedimento del 2 aprile 2020, n. 166579, con la versione 1.6), ma è stato prorogato in considerazione della situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19. Pertanto, la versione 1.6 è stata aggiornata alla 1.6.1, al fine di adeguare le date di fine validità per taluni codici e la data di entrata in vigore di taluni controlli.

Le principali novità della versione 1.6.1 dell'xml è l'inserimento di nuovi codici «TipoDocumento», un maggior dettaglio dei codici «Natura» dell'operazione e nuovi codici «Tipo ritenuta» e «Modalità pagamento».

In particolare, i codici relativi al tipo di documento sono passati da sette a 18, con l'introduzione di specifici codici, ad esempio, per le fatture differite (TD24 per beni e servizi o TD25, per triangolazioni interne) e per le cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26).

Per le fatture (non autofatture) per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa va usato il codice TD27, vanno riportati i dati del soggetto emittente, sia nel campo del cedente che in quello del cessionario.

Questa fattura non va consegnata, né spedita, al destinatario, ma va inviata al Sistema d'interscambio (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 e 15 novembre 2018 e faq del 27 novembre 2018, n. 40, nel portale «Fatture e corrispettivi»).

Inoltre, deve essere registrata solo nel registro Iva delle vendite e non in quello degli acquisti (faq delle Entrate del 19 luglio 2019, n. 139 e Assosoftware del 29 gennaio 2019).

Rimarrà il TD20, invece, il codice per l'autofattura per regolarizzazione. Dovrà essere usato il codice TD16, per integrare le fatture passive in reverse charge interno, le quali possono (senza obbligo) essere inviate al Sdi (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018 e faq 36).

Non è stato previsto alcun codice per l'autofattura che deve emettere il soggetto passivo Iva che ha acquistato beni o servizi presso un produttore agricolo esonerato, pertanto, dovrà continuare ad emettere una fattura normale con codice TD01, indicando se stesso sia come fornitore che come cliente (si veda Norme e tributi Plus Fisco del 6 marzo 2020).

Sono stati introdotti, poi, nuovi codici per creare file xml per integrare le fatture degli acquisti di beni Ue (TD18) e per l'integrazione o l'autofattura degli acquisti di servizi dall'estero (TD17), per i quali, ad oggi, permane il non obbligo di invio al Sdi. Dovrà essere chiarito se l'eventuale invio di questi file potrà consentire l'esonero dall'esterometro per queste operazioni.

Infine si useranno i codici TD21 per l'autofattura per splafonamento, TD22 per l'estrazione beni da deposito Iva e TD23 per l'estrazione beni da deposito Iva con versamento dell'Iva.

Relativamente ai codici natura Iva, si è passati da sette a 24 e ciò agevolerà l'agenzia delle Entrate nella predisposizione della dichiarazione Iva precompilata, anche se sarà ancora il contribuente a dover ridurre l'Iva detraibile per alcune operazioni (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 marzo 2020).

Sono state specificate, poi, nuove codifiche per il «TipoRitenuta», per il contributo Inps, per Enasarco, per Enpam o altri contributi previdenziali.

È stato eliminato l'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo, che per le fatture è sempre di 2 euro.

Infine, è stato introdotto il nuovo codice «ModalitàPagamento» per il PagoPA (MP23).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca De Stefani

